

Preg.mo On.le

**Lamorgese Luciana**

Ministro degli Interni

ROMA

[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Preg.mo On.le

**Gualtieri Roberto**

Ministro dell'Economia e delle Finanze

ROMA

[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

Preg.mo On.le

**Costa Sergio**

Ministro dell'Ambiente

ROMA

[mattm@pec.minambiente.it](mailto:mattm@pec.minambiente.it)

Preg.mo Senatore

**Bagnai Alberto**

Presidente VI<sup>^</sup> Commissione Finanze e Tesoro

Senato della Repubblica

[alberto.bagnai@senato.it](mailto:alberto.bagnai@senato.it)

Preg.mo Senatore

**Pesco Daniele**

Presidente V<sup>^</sup> Commissione Bilancio

Senato della Repubblica

[daniele.pesco@senato.it](mailto:daniele.pesco@senato.it)

Preg.ma Senatrice

**Moronese Vilma**

Presidente XIII<sup>^</sup> Commissione Territorio,

Ambiente, Beni Ambientali

Senato della Repubblica

[vilma.moronese@senato.it](mailto:vilma.moronese@senato.it)

Preg.ma Onorevole

**Ruocco Carla**

Presidente VI<sup>^</sup> Commissione Finanze

Camera Dei Deputati

[ruocco\\_c@camera.it](mailto:ruocco_c@camera.it)

**Sede Nazionale**

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: [segreteria@anutel.it](mailto:segreteria@anutel.it) internet: [www.anutel.it](http://www.anutel.it)

Preg.mo Onorevole  
**Borghi Claudio**  
Presidente V<sup>^</sup> Commissione Bilancio  
Camera Dei Deputati  
[borghi\\_c@camera.it](mailto:borghi_c@camera.it)

Preg.mo Onorevole  
**Benvenuto Alessandro**  
Presidente VII<sup>^</sup> Commissione Ambiente  
Camera Dei Deputati  
[benvenuto\\_a@camera.it](mailto:benvenuto_a@camera.it)

**Oggetto: proposta di norma di rinvio dell'entrata in vigore dei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA) ai sensi dell'art. 1, comma 527, l. 205/2017, lettere b, c), f) e h).**

Onorevole Ministro,  
Onorevole Presidente,

come è noto alle SS.LL. l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 ha attribuito all'**ARERA**, *Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente*, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, tra le quali alle lettere:

- b) la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- c) la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- f) la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- h) l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

*Sede Nazionale*  
Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)  
C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794  
Tel. 0967.486494 - E-mail: [segreteria@anutel.it](mailto:segreteria@anutel.it) internet: [www.anutel.it](http://www.anutel.it)

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto - In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

Sulla scorta di tali disposizioni normative, l'**ARERA** ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con le deliberazioni n. 225/2018/R/rif del 5 aprile 2018 e n. 715/2018/R/rif del 27 dicembre 2018. I procedimenti sono stati successivamente riuniti con deliberazione dell'Autorità n. 303/2019/R/rif.

Con deliberazione n. 226/2019/R/rif del 5 aprile 2018, l'Autorità ha disposto altresì l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, in risultanza del quale è stato emanato il documento n. 352/2019/R/rif del 30 luglio 2019, "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*".

A conclusione dei predetti procedimenti l'Autorità ha approvato, in data 31/10/2019, i seguenti documenti:

- **deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019**, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, da applicarsi già dal 2020;
- **deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019**, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani. Nella stessa viene stabilito che la nuova disciplina entri in vigore dal 1° aprile 2020, eccetto per i Comuni fino a 5.000 abitanti, per i quali l'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021.

L'entrata in vigore dei nuovi criteri per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, **appare del tutto incompatibile con le attuali regole previste per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali**, tenuto conto che la maggior parte dei Comuni italiani finanzia ancora il servizio integrato dei rifiuti con la TARI (art. 1, commi 639 e seguenti L. 147/2013) e non ha operato il passaggio alla tariffa corrispettiva.

Infatti, le attuali normative (art. 151 D.Lgs 267/00) prevedono che gli Enti Locali approvino il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente. Il bilancio di previsione deve necessariamente essere accompagnato dalle deliberazioni di approvazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi Comunali, le quali costituiscono peraltro un allegato obbligatorio al bilancio a mente dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs 267/00.

In particolare, tra di esse vi è la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), la quale presuppone necessariamente a sua volta l'avvenuta approvazione del piano economico-finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come evidenzia l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013.

Secondo le attuali disposizioni normative, il piano finanziario deve essere redatto dal soggetto gestore del servizio, validato (*approvato secondo il comma 683 appena citato*) dall'Autorità di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), laddove presente, ovvero dal Comune, in mancanza di suddetta autorità regionale. Quindi, secondo quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione **ARERA** 443/2019, anche da quest'ultima Autorità.

Va inoltre tenuto presente che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato sulla programmazione, all. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e dell'art. 170 del D.Lgs 267/2000, lo schema di bilancio di previsione, corredato da tutti gli allegati obbligatori, deve essere approvato dalla Giunta comunale e presentato al Consiglio entro il termine del 15 novembre dell'anno precedente, al fine di permettere all'organo di revisione di esprimere il proprio parere in merito e di consentire il successivo rispetto dei termini di deposito del documento richiesti dai vari regolamenti di contabilità comunali.

In questo contesto normativo, appare del tutto evidente che l'emanazione del nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio da parte di **ARERA, avvenuta solo lo scorso 31 ottobre, e la sua immeditata applicazione dal 2020 sono del tutto incompatibili con l'approvazione del bilancio entro il termine ordinario del 31 dicembre.**

Infatti, in base a quanto sopra delineato, il soggetto gestore del servizio dovrebbe recepire le novità normative e predisporre il piano finanziario, soggetto poi alla necessaria integrazione con i dati provenienti dalla contabilità comunale, entro il termine del 15 novembre, cioè in soli 15 giorni dall'emanazione del provvedimento, in modo da consentire al Comune di predisporre entro tale data quantomeno lo schema di delibera tariffaria che accompagna lo schema di bilancio.

Da evidenziare poi che tutto il procedimento approvativo del piano finanziario da parte dell'Ente di governo dell'ambito e dell'ARERA dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre.

Inoltre, la procedura di approvazione del piano finanziario e delle tariffe delle entrate destinate al finanziamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti non appaiono chiaramente delineate dal provvedimento ARERA 443/2019, ingenerando incertezze applicative. A ciò si

**Sede Nazionale**

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: [segreteria@anutel.it](mailto:segreteria@anutel.it) internet: [www.anutel.it](http://www.anutel.it)

aggiunge che il documento non specifica il ruolo dei Comuni nell'approvazione delle tariffe della TARI, rimesse invece dal legislatore agli stessi.

Preme infine sottolineare ulteriori due aspetti. In primo luogo, seppure l'art. 151 del D.Lgs 267/00 consente il differimento del termine di approvazione del bilancio con D.M., l'eventuale approvazione del bilancio di previsione oltre il termine dei 31 dicembre, il mancato rispetto di quest'ultimo termine non consentirebbe all'Ente Locale di fruire dei benefici previsti dall'art. 21 bis del D.L. 50/2017 e dell'art. 1, comma 905, della L. 145/2018, e comprometterebbe, secondo i più recenti orientamenti della Corte dei conti, la possibilità di stanziare le somme previste dall'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018. In secondo luogo, i nuovi criteri stabiliti da **ARERA**, determinano un rilevante impatto sul bilancio degli Enti Locali, che deve essere attentamente ponderato, valutazione che appare difficile effettuare in così poco tempo (si pensi alle modifiche al perimetro regolatorio, ai limiti alla crescita delle tariffe ed alla determinazione delle componenti a conguaglio, previsti dall'allegato A alla deliberazione n. 443/2019).

In merito al documento 444/2019, in tema di trasparenza, si evidenzia che le nuove informazioni richieste, da riportare negli documenti di riscossione, comportano l'adeguamento dei gestionali informatici, non sempre agevolmente effettuabile entro il termine del 1° aprile 2020, mettendo a **rischio la riscossione del tributo** con conseguente difficoltà di cassa per gli Enti Locali interessati.

Per questi motivi e nella certezza di aver suscitato la sensibilità da parte delle SS.LL. quest'Associazione chiede di valutare la possibilità di adottare la seguente modifica normativa:

***I provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 527, lettere b), c), f) e h), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, restano in vigore le disposizioni di disciplina previgenti.***

In attesa, si porgono cordiali saluti.

Montepaone, 6 novembre 2019



Il PRESIDENTE  
(Francesco Tuccio)

Sede Nazionale  
Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)  
C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794  
Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it